

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Dispositivo n. 8/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 3/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;
avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);
avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 26 ottobre 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Zappalà Giuseppe (n. 28.05.1990 - matr. FIGC 3988090) avverso la decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 settembre 2020,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il reclamo e condanna la società ASD Corigliano Calabro alla corresponsione nei confronti del calciatore Zappalà Giuseppe della somma di € 3.363,00 (tremilatrecentosessantatre/00).

Nulla sulle spese.

Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 26 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia